

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2683/74 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 per quanto riguarda il finanziamento di talune misure da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74 <sup>(4)</sup>, sono elencate le misure corrispondenti alla nozione di « interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli », ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; che dopo l'ultima modifica di tale allegato, sono state adottate alcune misure che, sul piano del finanziamento della politica agricola comune, sono da considerarsi come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; che occorre pertanto completare detto allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CEE) n. 2824/72 è modificato come segue:

1. Alla sezione VI, « Settore delle carni suine », sono aggiunti i due punti seguenti:

• 3. Gli aiuti ai produttori di suini, previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 723/74.

4. Gli aiuti all'ammasso privato, basati sull'articolo 20 del regolamento n. 121/67/CEE ».

2. Alla sezione VIII, « Settore vitivinicolo », il punto 5 è così completato: « e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 ».

3. La sezione XV, « Disposizioni riguardanti diversi settori », diviene sezione XVI.

4. È inserita la sezione seguente:

• XV. Settore dei foraggi disidratati:

1. L'aiuto alla produzione di foraggi disidratati, previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1067/74 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ch. BONNET

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.